



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 910 del 18/04/2019

Classifica: **010.29.01**

Anno **2019**

(6957563)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE PERMANENTE - VOLTURA N. PB/008971 - S.R. 429 DI VAL D'ELSA - KM. 40,580 LATO DESTRO: QUATTRO INSEGNE DI ESERCIZIO SU STRUTTURA PROPRIA BIFACCIALI NON LUMINOSE DI CM. 100 X 400- LEOCOMM S.R.L- COMUNE: BARBERINO VAL D'ELSA.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
<i>Riferimento PEG</i>	724
<i>Resp. del Proc.</i>	Maria Grazia Fraiese
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE CDS

barele00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la richiesta contestuale prot. nr.12671 del 07/03/2019, con la quale Loredana Fusano in rappresentanza di MIRINCALDI SRL (P.I. 10823851000) e LEOCOMM S.R.L. (P.I. 13408791005) hanno richiesto la voltura a favore di LEOCOMM S.R.L. del provvedimento Pb/008971, relativamente all'autorizzazione all'installazione di : quattro insegne di esercizio su struttura propria bifacciali non luminose di cm. 100 x 400 lungo la S.R. 429 DI VAL D'ELSA - Km. 40,580 lato destro nel Comune di BARBERINO VAL D'ELSA, avente le seguenti caratteristiche:

- tipo bifacciali, non illuminate;
- dimensioni : cm 100 x 400;

Visto l'articolo 14 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 che attribuisce poteri e compiti agli Enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo alla manutenzione, controllo tecnico e gestione delle strade e loro pertinenze, ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II del Codice della Strada nonché alla vigilanza delle violazioni alle disposizioni di cui allo stesso Titolo II;

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 910 del 18/04/2019

Dato atto che la Città metropolitana di Firenze, succeduta alla omonima Provincia ai sensi della legge n. 56/2014, è proprietaria della S.R. 429 DI VAL D'ELSA", e dunque competente per tutte le attività previste dal sopracitato articolo 14 del Codice della strada;

Visti anche gli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.04 n. 42 e successive integrazioni e modifiche e il D.P.R. 13.02.17 n. 31;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 119 del 19.12.2018

Visto l'esito positivo dell'istruttoria effettuata;

Visto l'atto dirigenziale n. 538 del 09.03.2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Concessioni e Autorizzazioni del Codice della strada,

DETERMINA

1. **Di autorizzare la voltura dell'autorizzazione Pb/008971** alla LEOCOMM S.R.L con sede in Viale Regina Margherita n. 42 a Roma, partita IVA 13408791005, all'esposizione delle insegne descritte in premessa, fermo l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Le insegne di esercizio su struttura propria dovranno essere collocate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 47 comma 1, Art. 48 comma 1, Art. 49 comma 1 e 4 del D.P.R. n. 495/'92;
 - Le dimensioni delle quattro insegne di esercizio su struttura propria – bifacciali non illuminate di (cm. 100 x 400) la tipologia dei materiali ed i colori devono essere conformi alle norme e regolamenti vigenti in materia, nonché essere conformi ai bozzetti allegati alla domanda salvo eventuali variazioni consentite nel rispetto dell'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 495/'92;
 - Non potranno avere luce intermittente né intensità luminosa superiore a 150 lumen per mq. o che, comunque, provochi abbagliamento o generi confusione nell'avvistamento dei segnali stradali, Art. 50 del D.P.R. n. 495/'92; inoltre, deve essere conforme ai sensi della Legge n.46/90;
 - Non sono consentiti freccia di direzione e numero telefonico;
 - Non sono consentite modifiche del messaggio senza preventivo assenso dell'Amministrazione concedente.
 - Il concessionario dell'impianto e tutti gli inserzionisti presenti sullo stesso, sono tenuti a verificare il buono stato di conservazione del segnale e della struttura di sostegno, effettuando gli interventi necessari per la buona manutenzione, (art.53, comma 3 ed art.54, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 495 del 16/12/92) ed adempiendo nei tempi richiesti a tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze per sopraggiunte necessità.
 - Il concessionario dell'impianto è obbligato a rimuovere il segnale in caso di decadenza o revoca della concessione o in caso di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze.
 - Nessun risarcimento è dovuto alla Società concessionaria in caso si rendesse necessario revocare il presente atto.
 - Il Concessionario dell'impianto non potrà opporsi ad ulteriori richieste a cura di altri soggetti che intendessero aggiungere, previa domanda ed acquisizione del titolo autorizzativo all'Ente competente, altra segnaletica contenente anche messaggi pubblicitari, fino al completamento dell'impianto.
 - L'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze si riserva il diritto di imporre al titolare della concessione, in qualsiasi momento e motivandone l'esigenza, la rimozione dell'impianto, lo spostamento o l'accorpamento del singolo segnale da inserire su altri impianti della stessa tipologia.

- Le opere dovranno essere realizzate entro giorni 30 (trenta) dalla data di ritiro del presente provvedimento, scaduto tale termine il provvedimento deve intendersi revocato.
- Il provvedimento viene rilasciato salvo diritti di terzi; in particolare il concessionario è tenuto ad ottenere, prima dell'installazione, eventuali altre autorizzazioni degli enti competenti, osservandone le prescrizioni;
- Nel caso in cui al presente atto debba seguire il provvedimento finale rilasciato dal Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni o vincoli imposti dal Comune stesso;
- Il concessionario è il solo soggetto chiamato a rispondere di qualsiasi danno a persone o cose eventualmente derivante dall'inosservanza delle suddette prescrizioni, lasciando questa Amministrazione, i suoi dipendenti e gli autorizzati sollevati da qualsiasi forma di responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori di cui alla presente concessione.
- La Società dovrà, inoltre, apporre sulle insegne di esercizio, a propria cura e spese, una targhetta, ben visibile, nella quale siano presenti i seguenti dati:
- ***Città Metropolitana di Firenze***
- ***LEOCOMM S.r.l.***
- Autorizzazione ***Pb/008971*** del ***04/09/2008***
- **S.R. 429 "Di Val D'Elsa" Km 40+580 lato destro**
- Scadenza: ***03/09/2020*** rinnovabile

2. La presente autorizzazione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con l'obbligo di non apportare modifiche o variazioni senza il preventivo assenso dell'Ente concedente;
- con l'obbligo della riparazione di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere assentite;
- con facoltà di questa Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse e /o nel rispetto di eventuali norme di legge o di regolamento che dovessero essere in futuro emanate;
- con la facoltà per l'Amministrazione di revocare il presente atto ove se ne presenti la necessità;
- sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra dettate e in conformità agli elaborati tecnici, facenti parte dell'istanza prot. 12671 presentata in data 07/03/2019.

3. Di dare atto che per il Procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interesse, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. 62 del 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o in alternativa e per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.
5. Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze 18/04/2019

**FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. CONCESSIONI E
AUTORIZZAZIONI CODICE CDS**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 910 del 18/04/2019

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

Ritirato il

Firma per ricevuta